



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale - Ufficio VI
Ambito Territoriale di Reggio Calabria

Reggio Calabria, 28 aprile 2015

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Reggio Calabria

Oggetto: PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE VIOLENZE NEI CONFRONTI DELLE DONNE E DEI MINORI

Si trasmette, in allegato alla presente, il protocollo di cui all'oggetto, siglato in data odierna.

Al riguardo, nell'evidenziare gli impegni assunti da quest'Ufficio, indicati all'art.7, ovvero:

- a) supportare le istituzioni scolastiche autonome per l'approfondimento del tema della violenza sulle donne e sui minori;
- b) diffondere le "Linee guida" elaborate negli specifici ambiti attraverso appositi incontri con la Dirigenza scolastica della Scuola secondaria di 1° e 2° grado;
- c) censire i bisogni delle scuole in relazione alla tematica (formazione, attività progettuali attività operative, informazione, ecc.);
- d) proporre specifiche azioni formative degli operatori, con valenza provinciale/interdistrettuale, anche d'intesa con altri enti e/o con altri operatori delle aeree di interesse, al fine di agevolare la collaborazione;
- e) promuovere e supportare la realizzazione di iniziative formative specifiche da attuarsi a livello territoriale per sensibilizzare ed informare le componenti scolastiche (docenti, studenti, genitori, personale ausiliario, tecnico ed amministrativo); realizzare iniziative finalizzate a promuovere, presso i cittadini stranieri residenti in Italia, la conoscenza delle norme e degli strumenti di tutela delle donne e dei minori;
- f) informare le istituzioni scolastiche autonome in merito ad opportunità e servizi per la prevenzione del fenomeno ed il supporto di tipo medico, legale e psicologico alle donne e ai minori che hanno subito violenza;
- g) rappresentare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria e/o alle Forze di Polizia i fatti di ipotizzata rilevanza penale, in adesione alle indicazioni di cui all'allegato D;
- h) divulgare il presente *Protocollo* presso le Istituzioni scolastiche;
- i) sulla base di quanto previsto al precedente art. 6, collaborare con i Comuni nelle attività di promozione e educazione all'affettività, favorendo momenti di riflessione e formazione relativamente alle tematiche della differenza di genere (*essere uomo - essere donna, la costruzione dell'identità e dei ruoli sociali maschile e femminile*) facilitando negli studenti l'acquisizione di strumenti di comunicazione e gestione delle relazioni, promuovendo competenze sul rispetto reciproco;

si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul contenuto dell'allegato D) **Vademecum per gli operatori scolastici**.

Il suddetto allegato prevede che tutti gli operatori scolastici rivestono qualifiche pubblicistiche ex artt. 357, 358 c.p., e pertanto sono obbligati a procedere a segnalare all'AG i reati procedibili d'ufficio appresi nell'esercizio delle loro funzioni, incorrendo in caso di inosservanza dell'obbligo, nella consumazione del reato di cui artt. 361, 362 c.p.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale - Ufficio VI
Ambito Territoriale di Reggio Calabria

L'obbligo di denuncia non è soggetto a deliberazioni preventive in ordine alla sua fondatezza.

Tale obbligo non è limitato ai soli casi in cui persona offesa sia la persona che frequenta l'istituto scolastico, ma riguarda ogni reato appreso nell'esercizio delle funzioni, indipendentemente dalla identità o collocazione della vittima.

L'operatore scolastico che apprenda, nello svolgimento delle funzioni, la possibile consumazione di fatti di rilievo penale caratterizzati da procedibilità d'ufficio (ad esempio, maltrattamenti in famiglia, talune ipotesi di violenza sessuale), provvederà a darne comunicazione all'AG, ovvero ad altri organi che ad essa abbiano l'obbligo di riferire (forze dell'ordine, servizi sociali etc.). Redigerà a tal fine una relazione nella quale saranno riportate le circostanze che hanno comportato l'emersione dell'illecito; tali elementi saranno descritti in modo oggettivo, evitando giudizi di valore o affrettate quanto inopportune conclusioni.

Anche in presenza di reati procedibili a querela di parte (ad esempio, in caso di *stalking*, ovvero di lesioni con prognosi verosimilmente inferiore a gg. 20), l'operatore scolastico assumerà ogni iniziativa idonea a consentire l'attivazione della tutela della vittima. Si rappresenta che, laddove sussista un pericolo di pregiudizio per la persona che frequenta l'istituto scolastico derivante dalla possibile consumazione di reati in suo danno, l'inerzia degli insegnanti che abbiano percepito tale condizione di rischio può integrare la fattispecie di cui all'art. 328 c.p.

Tali segnalazioni potranno essere effettuate:

- al responsabile del servizio sociale competente;
- alle Forze dell'Ordine;
- alla Procura della Repubblica.

L'operatore scolastico dovrà:

- evitare di informare la famiglia di appartenenza dello studente in ordine all'avvenuta segnalazione;
- evitare di informare la persona a carico della quale si ipotizza la consumazione di illeciti penali;
- evitare qualunque indagine conoscitiva in ordine alla veridicità dei fatti.

Le SS.LL. avranno cura di intraprendere iniziative all'interno delle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza per far conoscere il contenuto del protocollo e dell'allegato D).

Per ogni azione di supporto, potranno rivolgersi alla referente dott.ssa Maria Carmela Siclari tel. 0965871800 e-mail mcarmela.siclari@istruzione.it.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione e nella certa sensibilità delle SS.LL. nei confronti della tematica.

IL DIRIGENTE
Mirella NAPPA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993